**Novamont S.p.A.**

(già Mater-Biopolymer s.r.l.)

Stabilimento di Patrica (FR)

Parere Istruttorio Conclusivo

(ID 111/15206)

Modifica Non Sostanziale “Recupero Acque Meteoriche”

Ottemperanza alla prescrizione n. 28.2, par. 10.4 del PIC (DM 186/2022)

Procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e ai sensi del D.lgs. 152/06

Decreto AIA vigente: DM 186 del 11/05/2022 (G. U. Serie Generale n. 140 del 17/06/2022)

Istanza del Gestore: prot. 094-23 del 20.10.2023

prot. MASE.Registro Ufficiale.Ingresso.0169929.23-10-2023

Gruppo Istruttore Commissione AIA-IPPC Incarico GI (CIPPC.Registro Ufficiale.U.0001593.02-11-20232023)	Prof. Antonio Mantovani (Referente)
	Dott. Mauro Rotatori
	Dott. Paolo Ceci
Regione Lazio	Ing. Peppino Palumbo
Provincia di Frosinone	Avv. Antonio Pompeo
Comune di Patrica	Ing. Davide Plomitello

ZULFEGGATO 42 m amtre, MYSE, RAKELISRO UHALLICUATE, ENSGRATA, 00206597, 115--



SOMMARIO

1	DEFINIZIONI.....	3
2	INTRODUZIONE.....	5
2.1	Atti presupposti.....	5
2.2	Atti e attività istruttorie.....	5
3	DATI DELL'IMPIANTO	6
4	PREMESSA	7
5	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA PRESENTATA DAL GESTORE.....	7
5.1	Integrazioni documentazione.....	10
5.2	Considerazioni del GI.....	11
6	CONCLUSIONI DEL GI.....	11



1 DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), Direzione Generale per le Valutazioni ambientali (VA).
Autorità di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 ⁽¹⁾ dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA).
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria AIA/IPPC di cui all'Art. 8-bis del D. Lgs. 152/06.
Gestore	Novamont SpA (<i>già Mater-Biopolymer s.r.l.</i>) Sede legale: Via G. Fauser, 8 - 28100 Novara Installazione: Via Morolense km 10 – 03010 Patrica (FR)
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta (artt. 7 e 10, DM Amb. 335 del 12/12/2017).
Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater D. Lgs. 152/06).
Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D. Lgs. n. 152/06, indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett.- l-bis, del D. Lgs. n. 152/06).
Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)	La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D. Lgs 152/06. Si intende per: 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;

⁽¹⁾ Il D. Lgs. 152/2006 richiamato in questo Parere si intende aggiornato alla data di redazione dello stesso.

**Commissione Istruttoria AIA-IPPC - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica****PIC NOVAMONT S.p.A. - ID 111/15206 MNS – PATRICA (FR)**

	<p>2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;</p> <p>3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. 1-ter del D. Lgs. n. 152/06).</p>
Documento di riferimento sulle BAT (<i>BREF</i>)	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.1 del D. Lgs. n. 152/06).
Conclusioni sulle BAT (<i>BATC</i>)	Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le installazioni soggette all'AIA adottata secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella GU UE. Le Decisioni di Esecuzione contengono le parti dei BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito. Destinatari delle decisioni di Esecuzione relative alle conclusioni sulle BAT sono gli Stati membri UE, hanno pertanto efficacia diretta nel loro ordinamento interno.
Piano di Monitoraggio e Controllo (<i>PMC</i>)	<p>Documento parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale che stabilisce i requisiti di controllo dei processi e delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-<i>bis</i>, comma 1, del D. Lgs. 152/06, la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata e all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-<i>bis</i>, comma 1 del D. Lgs.152/06 e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D. Lgs. 152/06, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-<i>decies</i>, comma 3 del D. Lgs. n. 152/06.</p>
Uffici presso i quali sono depositati i documenti	I documenti e gli atti inerenti al procedimento e gli atti inerenti ai controlli sull'impianto sono pubblicati sul sito https://va.minambiente.it/it-IT del MASE, al fine della consultazione del pubblico.
Valori Limite di Emissione (VLE)	La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X alla parte II del D. Lgs. n. 152/06. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte t-Terza del D. Lgs. n. 152/06 (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D. Lgs. n. 152/06).



2 INTRODUZIONE

2.1 Atti presupposti

Visto	il Decreto di AIA vigente n. 186 del 11/05/2022 pubblicato in G. U. Serie Generale n. 140 del 17/06/2022 allo stabilimento Mater-Biopolymer s.r.l. (ora Novamont SpA);
visto	il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC;
vista	la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis che ha prorogato nelle sue funzioni la Commissione Istruttoria IPPC in carica al 31 dicembre 2014 fino al subentro di nuovi componenti nominati con successivo decreto ministeriale;
visto	il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000335 del 12 dicembre 2017, Decreto di disciplina della articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – CIPPC, ex art.10, comma 3 del DPR 90/2007;
vista	la lettera del Presidente della Commissione Istruttoria IPPC (CIPPC.Registro Ufficiale.U.0001593.02-11-2023), che incarica per l'istruttoria di Modifica dell'AIA dell'installazione IPPC Novamont SpA, sita nel Comune di Patrica (FR), al Gruppo Istruttore così costituito: <ul style="list-style-type: none">– Prof. Antonio Mantovani – Referente Gruppo istruttore– Dott. Mauro Rotatori– Dott. Paolo Ceci
preso atto	che sono stati nominati i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: <ul style="list-style-type: none">– Ing. Peppino Palumbo – Regione Lazio– Avv. Antonio Pompeo - Provincia di Frosinone– Ing. Davide Plomitello – Comune di Patrica
preso atto	che in data 01/12/2022 è avvenuta la fusione per incorporazione della società Mater-Biopolymer S.r.l. nella società Novamont S.p.A. e quest'ultima è divenuta soggetto gestore dello Stabilimento, comunicata al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con comunicazione nr. 109-22 del 07/12/2022.

2.2 Atti e attività istruttorie

Esaminata	L'istanza del Gestore prot 094-23 del 20.10.2023 acquisita con prot. MASE.Registro Ufficiale.Ingresso.0169929.23-10-2023, per una Modifica Non Sostanziale riguardante il Recupero di Acque Meteoriche dell'installazione di Patrica (FR) in adempimento ad una prescrizione del DM (AIA) n. 186 del 11/05/2022, di riesame con valenza di rinnovo;
esaminata	la comunicazione del MASE (prot. CIPPC.R U(I).0001554.26-10-2023) di avvio del procedimento;
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti
vista	la Nota del gestore 103-23 del 21.11.2023 (CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.I.0001730.22-11-2023) relativa alla rettifica del valore dell'area di scavo dei due pozzetti da 30 - 40 m ² a 3 - 4 m ² .
vista	la nota della Segreteria della Commissione di trasmissione via mail del PIC al GI del 23.11.2023 per la condivisione e osservazioni entro il 30.11.2023



Commissione Istruttoria AIA-IPPC - *Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*
PIC NOVAMONT S.p.A. - ID 111/15206 MNS – PATRICA (FR)

3 DATI DELL'IMPIANTO

Denominazione impianto	Novamont S.p.A. (dal 1° dicembre 2022) (già <i>Mater-Biopolymer s.r.l.</i>)
Sede Legale	Via G. Fauser, 8 - 28100 Novara
Sede operativa	Via Morolense km 10 – 03010 Patrica (FR)
Tipo impianto	Esistente
Tipo di procedura	Modifica di AIA
Codice attività IPPC	<u>Codice IPPC</u> Codice 4.1: Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base: lett. h) di materie plastiche. <u>Classificazione NACE</u> Codice 20.16: Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie. <u>Classificazione NOSE-P</u> Codice 105.09: Fabbricazione di prodotti chimici organici.
Gestore Impianto	Ing. Emilio Mazza (direttore di stabilimento) Recapiti telefonici: 0775-8421 e-mail: <i>stabilimento.patrica@pec.novamont.com</i> ; <i>emilio.mazza@mater-biopolymer.com</i>
Rappresentante legale	Gaetano Lo Monaco Via G. Fauser, 8 - 28100 Novara
Referente IPPC	Ing. Emilio Mazza
Numero addetti	89
Impianto a rischio di incidente rilevante	No
Sistema di gestione ambientale	ISO 14001:2015 (N. Cert. 5348), Novamont SpA, p. IVA 01593330036: in corso di validità. Dati aggiornati dall'Organismo il 03/08/2023.

Procedimenti AIA successivi all'AIA vigente:

Procedura	Codice procedura	Provvedimento	Esito
Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale	111/15206	23/10/2023	Presente Istruttoria in corso CIPPC
Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale	111/14695	MASE. Registro Ufficiale.Uscita.0145013.13-09-2023	MNS
Riesame AIA (con valenza di rinnovo)	111/12133	DM 186 del 11.05.2022	AIA vigente



4 PREMESSA

Il decreto n. 186 del 11/05/2022, di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della società NOVAMONT S.p.A. (ex Mater-Biopolymer S.r.l.), ubicato nel Comune di Patrica (FR), prescrive al paragrafo 10.4 del PIC:

“28.2 Entro 6 mesi dalla notifica dell'AIA, il gestore trasmetterà all'AC una specifica relazione per il recupero di acque meteoriche e ridurre i quantitativi di acque scaricate nel depuratore biologico interno, individuando se del caso gli interventi da attuare.”

In adempimento alla prescrizione, il Gestore con PEC nr. 112-22 del 12/12/2022 ha trasmesso la Relazione prescritta e con la presente istanza di modifica propone dare attuazione agli interventi necessari per il recupero di acque meteoriche.

5 DESCRIZIONE DELLA MODIFICA PRESENTATA DAL GESTORE

L'installazione Novamont di Patrica è dedicata alla produzione di Polimeri biodegradabili e di Tetraidrofurano (THF), coprodotto. La produzione annuale recente è stata:


	Polimeri biodegradabili			Solvente
Anno 2022	PBTS da BG1	PBTS da BG2	Mater-Bi	THF
Totale (t/a)	12.685	40.734	58.932	6.743

Allo scopo di ridurre il prelievo di acqua dal sottosuolo (emungimento da pozzi), è stato prescritto di presentare all'AC una proposta per il recupero e riutilizzo delle acque meteoriche.

Stato di fatto

Attualmente, le acque meteoriche non inquinate di Stabilimento sono convogliate, attraverso le condotte fognarie in due scarichi finali denominati SF2 e SF3, nel canale artificiale che recapita nel fiume Sacco, in località “Tomacella” - Comune di Patrica (schema di figura 1).

Figura 1. Situazione attuale



Stato di progetto

Al fine di recuperare parte delle acque meteoriche durante gli eventi di precipitazione con la finalità di rimpiazzare un volume equivalente di acqua prelevata dai pozzi, il Gestore ha proposto un sistema di recupero che ne prevede l'impiego nelle torri di raffreddamento.


La situazione futura, rappresentata in Figura 2, prevede la raccolta delle acque meteoriche a monte degli scarichi finali SF2 e SF3 in due nuovi pozzetti. Mediante pompa sommersa le acque meteoriche saranno inviate dai nuovi pozzetti ad un sistema di filtrazione (di sicurezza) e raccolte in un serbatoio di accumulo.

Per mezzo di un'ulteriore pompa le acque meteoriche verranno inviate dal serbatoio di accumulo alla vasca delle torri di raffreddamento.



In tal modo si otterrà una riduzione del reintegro con acqua di pozzo delle vasche delle torri di raffreddamento, che rappresenta l'utilizzo principale dell'acqua all'interno del Sito, e un conseguente minore emungimento idrico dai pozzi stessi.

Figura 2. Situazione futura



Il sistema sarà costituito da:

- Due nuovi pozzetti a monte degli scarichi finali SF2 e SF3 della profondità di circa 4 m e dimensione di circa 3 - 4 m² in cui verrà installata una pompa sommersa in ciascun pozzetto.
- Sistema di filtrazione di sicurezza.
- Serbatoio di raccolta dell'acqua, che consente di avere un minimo accumulo della stessa.
- Pompa di rilancio verso l'utilizzo previsto.

Le figure 3-4 evidenziano le modifiche di layout previste, in particolare i nuovi pozzetti, il sistema di filtrazione di sicurezza, il serbatoio e le pompe:




Figura 3. Pianta di stabilimento zona SF3, tratteggiate le modifiche da effettuare per il recupero dell'acqua meteorica da SF3.




Figura 4. Pianta di stabilimento zona SF2, tratteggiate le modifiche da effettuare per il recupero dell'acqua meteorica da SF2.



Quantità recuperabile di acqua piovana non inquinata (progetto proposto)

Il gestore, nella Relazione (prot. gestore nr. 112-22 PEC del 12/12/2022) di approfondimento ha stimato che:

- le superfici totali di raccolta di acque piovane non inquinate di Stabilimento sono: per il pozzetto SF2 circa 19000 m² e per il pozzetto SF3 circa 25000 m²;
- con il progetto a regime, si potrà recuperare una quantità di acqua che varia da 18000 e 31800 m³/anno;
- considerando l'emungimento annuo dai pozzi pari a 318.375 m³, alla capacità produttiva, il recupero di acqua sarà circa il 5% - 10% del consumo totale.

Il G.I. rileva che il prelievo di acqua dai due pozzi nell'ultimo triennio è stato pari a:

Anno	Prelievo annuale di acqua dai 2 pozzi (m ³ /a)
2020	219.060
2021	252.090
2022	234190

Considerando invariate l'efficienza del sistema di raccolta e la quantità di acqua emunta, pari alla media dell'ultimo triennio di esercizio, il recupero di acqua atteso risulta superiore di circa il 25% al valore calcolato dal gestore.

Per la realizzazione degli interventi proposti verranno apportate modifiche alla rete acqua industriale e alla rete fognaria delle acque meteoriche non inquinate.

In allegato all'istanza del gestore:

- planimetria generale stabilimento,
- planimetria generale rete acqua industriale,
- planimetria generale rete fogne acque meteoriche non inquinate, aggiornate con la modifica proposta.

Data l'ubicazione dell'impianto all'interno del SIN "Bacino del Fiume Sacco" la realizzazione degli interventi è assoggettata alla disciplina di cui all'art. 242-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

A valle dell'approvazione dell'istanza, prima della realizzazione degli interventi, il Gestore chiederà al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la valutazione delle interferenze.

Il tempo previsto per la realizzazione degli interventi è di circa 1 anno.

5.1 Documentazione integrativa

Il gestore con propria nota 103-23 del 21.11.2023 (CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.I.0001730.22-11-2023) ha comunicato una rettifica del valore dell'area, da 30 - 40 m² a 3 - 4 m², dei due nuovi pozzetti interrati per l'alloggiamento delle nuove pompe di rilancio delle acque meteoriche recuperate.

Di detta rettifica è stato preso atto; il valore originale era peraltro un evidente refuso.



5.2 Considerazioni del GI

Il gestore con il presente procedimento ha adempiuto alla prescrizione n. 28.2, par. 10.4, del PIC parte integrante del DM AIA vigente n. 186 del 11.05.2022 riguardante il possibile recupero di acque di acque meteoriche:

“28.2 Entro 6 mesi dalla notifica dell'AIA, il gestore trasmetterà all'AC una specifica relazione per il recupero di acque meteoriche e ridurre i quantitativi di acque scaricate nel depuratore biologico interno, individuando se del caso gli interventi da attuare.”

In adempimento alla prescrizione, il Gestore con PEC n. 112-22 del 12/12/2022 (MiTE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0155796.12-12-2022) ha trasmesso la relazione e con la presente istanza di modifica intende dare attuazione agli interventi previsti.

Le acque meteoriche non inquinate di stabilimento, al fine del loro recupero nelle torri di raffreddamento esistenti, subiranno un semplice trattamento di filtrazione e accumulate in uno specifico serbatoio.

Le acque spurgate dalle torri di raffreddamento vengono convogliate, insieme alle altre acque di processo, dapprima nel depuratore biologico di stabilimento e quindi, attraverso lo scarico finale SF1, le acque sono inviate nella fognatura consortile ASI che recapita nel Depuratore Consortile.

Il recupero delle acque proposto non comporterà alcuna modifica qualitativa/quantitativa alle acque reflue attualmente scaricate.

La realizzazione delle opere previste è subordinata alla successiva valutazione favorevole delle interferenze da parte del MASE, poiché l'ubicazione dell'impianto è all'interno del SIN “Bacino del Fiume Sacco”, per cui la realizzazione degli interventi è assoggettata alla disciplina di cui all'art. 242-ter del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

6 CONCLUSIONI DEL GI

Al fine di ottemperare alla prescrizione n. 28.2, par. 10.4 del PIC parte integrante del DM AIA vigente (DM 186/2022), il gestore ha presentato un'istanza di modifica della linea acque meteoriche non inquinate di stabilimento finalizzato al loro recupero nelle torri di raffreddamento esistenti, previo semplice trattamento di filtrazione e accumulo in un serbatoio.

Tale utilizzo ridurrà il prelievo di acqua dal sottosuolo (emungimento da pozzi); la percentuale di riduzione prevista è compresa fra il 5 e il 10%.

La modifica:

- non comporta variazioni rispetto ai valori di soglia di cui all' Allegato VIII della Parte II del D.Lgs. 152/06;
- non determina effetti negativi significativi sull'ambiente.

Alla luce di quanto sopra esposto, il GI ritiene:

- **ottemperata la prescrizione n. 28.2, par. 10.4 del PIC (DM 186/2022),**
- **non sostanziale e accoglibile la modifica proposta.**

Prescrizioni

1. Gli interventi previsti per il recupero delle acque piovane non contaminate dovranno essere completati entro un anno dal rilascio del nulla-osta ex art. 242-ter del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 da parte del MASE, quale Autorità Competente.
2. Nel Rapporto di esercizio annuale, il gestore dovrà comunicare lo stato di avanzamento dell'iter amministrativo e della realizzazione degli interventi.